



**COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA**

*Città metropolitana di Roma Capitale*

## **REGOLAMENTO DEI QUARTIERI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 01/12/2017

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione e delimitazione del Quartiere

### TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE DEL QUARTIERE

#### Capo I - Organizzazione del Quartiere

Art. 2 – Organizzazione del Quartiere

Art. 3 - Attribuzioni del Quartiere

Art. 4 - Composizione del Consiglio di Quartiere

#### Capo II – Sistema Elettorale

Art. 5 – Procedure preliminari all’elezione

Art. 6 – Composizione del seggio elettorale

Art. 7 – Requisiti per la candidatura

Art. 8 - Organizzazione delle operazioni

Art. 9 – Svolgimento delle elezioni

Art. 10 - Determinazione dei risultati e proclamazione degli eletti

Art. 11 - Prima seduta e insediamento

Art. 12 - Sostituzione componente del Consiglio di Quartiere

Art. 13 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

Art. 14 - Scioglimento del Consiglio di Quartiere e/o revoca di uno o più membri

#### Capo III – Presidente e Vice-Presidente

Art. 15 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

Art. 16 - Durata in carica del Presidente e del Vice-Presidente e cessazione

**Art. 17- Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente**

**Art. 18 - Temporanea sostituzione del Presidente**

#### **Capo IV –Organi Speciali**

**Art. 19 - Assemblea dei Presidenti di Quartiere**

**Art. 20 - Conferenza dei Quartieri**

**Art. 21 - Assemblea dei cittadini**

**Art. 22 - Realizzazione delle attività a favore della partecipazione alla vita sociale e culturale nel Quartiere**

**Art. 23 – Dotazioni finanziarie per funzionamento Quartieri**

#### **Capo V – Disposizioni Transitorie e Finali**

**Art. 24 - Norme transitorie e rinvio**

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 Istituzione e delimitazione del Quartiere

1. Il Comune di Anguillara Sabazia, in attuazione dell'art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 12 dello Statuto comunale, articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di cittadinanza attiva, aggregazione e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse zone del territorio comunale.
2. Il Quartiere è rappresentativo degli interessi delle singole comunità, è un'entità di tipo amministrativo senza scopo di lucro e non deve assolutamente svolgere attività di natura politica.
3. Il territorio comunale è suddiviso in 8 Quartieri, delimitati tramite accorpamento di sezioni elettorali adiacenti e denominati come di seguito riportato:

QUARTIERI	Sezioni Elettorali	NOME QUARTIERE	ZONE INCLUSE (+ SEZIONI ELETTORALI CORRISPONDENTI)
Quartiere 1	SEZ. 1	QUARTIERE CENTRO STORICO e LAGO	Centro Storico (1) + Prati della Rena (1) + Barattoli (2) + Boricella (2) + Falconeto (2)+ Vigna di Valle (2)
	SEZ. 2		
Quartiere 2	SEZ. 3	QUARTIERE SANTO STEFANO	Santo Stefano (3) + Vignali (13)
	SEZ. 13		
Quartiere 3	SEZ. 4	QUARTIERE SAN FRANCESCO	S. Francesco (4) + Campo La Noce (5) + Monti Sabatini (5)
	SEZ. 5		
Quartiere 4	SEZ. 6	QUARTIERE POGGIO DEI PINI	Poggio dei Pini (6) + I Grassi (11)
	SEZ. 11		
Quartiere 5	SEZ. 7	QUARTIERE RESIDENZA CLAUDIA	Grazioli (7) + Residenza Claudia (9)
	SEZ. 9		
Quartiere 6	SEZ. 8	QUARTIERE COLLE BIADARO	Colle Biadaro (8+14)
	SEZ. 14		
Quartiere 7	SEZ. 10	QUARTIERE CAMPO MARINARO	Campo Marinaro (10)
	---		
Quartiere 8	SEZ. 12	QUARTIERE RESIDENZIALE ZONA PONTON DELL'ELCE	Ponton dell'Elce (12) + Colle Sabazio/Fosso Pietroso (15) + Albuceto (15) + La Riccia (15) + Trocchetti (15)
	SEZ. 15		

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE, ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE DEL QUARTIERE**

#### **Articolo 2**

##### **Organizzazione del Quartiere**

1. Il Quartiere è composto da tutti i cittadini ivi residenti che sono rappresentati dal Consiglio di Quartiere composto da Presidente, Vice-Presidente e relativi Consiglieri.
2. Il Consiglio di Quartiere rimane in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Comunale e fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Quartiere. I membri dei Consigli di Quartiere sono rieleggibili.
3. L'attività dei componenti del Consiglio, del Presidente e del Vice-Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato, né di rimborsi spese.

#### **Articolo 3**

##### **Attribuzioni del Quartiere**

1. Il Quartiere opera, con funzioni partecipative, consultive e di rappresentanza delle richieste della popolazione del territorio di competenza.
2. Il Quartiere opera altresì, tramite il Consiglio di Quartiere, quale referente dei problemi emersi nel proprio territorio e collabora quale interlocutore privilegiato con l'Amministrazione comunale alla predisposizione degli atti connessi ad un'efficace e partecipata amministrazione per l'individuazione dei problemi del proprio territorio e la proposta di soluzioni. In particolare:
  - a) formula proposte di propria iniziativa per l'emanazione di provvedimenti di interesse generale;
  - b) esamina i problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico-sanitario del proprio territorio e ne propone eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
  - c) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
  - d) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche di modesta entità;
  - e) promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione, all'indagine e alla ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività;
  - f) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale, tramite attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti nel Quartiere che si occuperanno anche del carattere economico;
  - g) promuove e suggerisce interventi relativi alla programmazione del piano di manutenzione ordinaria degli edifici e della viabilità;

- h) promuove e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico;
- i) collabora con gli altri organismi riconosciuti dall'Amministrazione comunale;
- j) garantisce a tutti i cittadini sia singoli che associati, il diritto ad essere informati e consultati sulle attività del comitato stesso;
- k) adotta, attraverso il Servizio preposto, le iniziative volte alla pubblicizzazione e all'informazione di tutti i cittadini sulle attività e sulle principali deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
- l) promuove la più ampia collaborazione con l'associazionismo di promozione sociale e il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuove iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune, associazionismo e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato.
3. In ogni caso il Quartiere non potrà assumere in prima persona la diretta organizzazione / gestione di qualsivoglia attività commerciale.
4. Il Quartiere, proprio in quanto interlocutore privilegiato dell'amministrazione comunale, deve operare senza servirsi di un proprio codice fiscale e senza istituire alcuna associazione, appoggiandosi quindi ad una associazione esistente e sfruttando il capitolo (oppure i capitoli) di spesa creato specificatamente ad hoc dall'amministrazione comunale.
5. Nessuna associazione potrà pertanto usare nella propria denominazione la parola "Quartiere".
6. Il Quartiere potrà utilizzare il Logo Comunale della città di Anguillara Sabazia solo se espressamente e formalmente autorizzato.

#### **Articolo 4**

##### **Composizione del Consiglio di Quartiere**

1. Ogni Consiglio di Quartiere sarà composto da un numero minimo di 3 membri ed un massimo di 9 membri, secondo un rapporto di un (1) membro ogni 350 aventi diritto al voto con approssimazione alla prima cifra dispari superiore se entro il suddetto range.
2. Sarà cura dell'ufficio elettorale stabilire il numero di membri di ogni Quartiere in base al numero degli aventi diritto al voto alla data della pubblicazione dell'ordinanza sindacale di cui all' art 5.
3. Il numero dei candidati per ogni Quartiere deve essere uguale o superiore al doppio dei consiglieri da eleggere così come specificato al comma 1.
4. Qualora il numero dei candidati sia inferiore a quanto stabilito nel comma precedente non si darà luogo all'elezione nei soli Quartieri ove ciò si verifichi, che sarà rinviata a data da stabilirsi e comunque entro i successivi 60 giorni.
5. Qualora anche nella successiva tornata elettorale non si dovesse raggiungere il numero dei candidati richiesto non saranno indette per quei Quartieri ulteriori nuove elezioni sino alla fine del mandato del Sindaco in carica.

6. Considerato lo scopo dei Quartieri, al fine di poterli considerare pienamente rappresentativi dei cittadini residenti e dunque che le loro comunicazioni, proposte e valutazioni siano espressione di una forte volontà della stragrande maggioranza dei cittadini stessi, le elezioni saranno valide esclusivamente nei Quartieri ove si raggiungerà un quorum di un terzo degli aventi diritto al voto. Contrariamente non saranno indette per quei Quartieri ulteriori nuove elezioni sino alla fine del mandato del Sindaco in carica.

## **Capo II – Sistema Elettorale**

### **Articolo 5**

#### **Procedure preliminari all'elezione**

1. L'elezione dei Quartieri è indetta con apposita ordinanza del Sindaco da emanare obbligatoriamente entro 180 giorni dalla sua elezione nella quale dovranno essere indicate:

- a) Il luogo dove si svolgerà l'elezione;
- b) I giorni e gli orari nel corso dei quali avrà luogo la votazione, garantendo l'apertura del seggio unico per almeno otto ore nel corso di ogni singola giornata individuata;
- c) Le modalità per la candidatura e per la votazione.

2. L'ordinanza sindacale di cui sopra è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sui social con l'obiettivo di favorire la maggiore conoscenza possibile da parte dei cittadini. Copie dell'ordinanza stessa dovranno essere altresì esposte nel luogo dove si terrà la votazione.

Unitamente al provvedimento di indizione delle elezioni per il Quartiere sarà pubblicato un avviso per acquisire candidature per la formazione dei componenti del comitato elettorale.

I membri del comitato elettorale verranno selezionati, previo sorteggio, tra quanti ne faranno richiesta di partecipazione.

3. L'elezione dovrà svolgersi entro i successivi 60 giorni dalla data dell'ordinanza, con la supervisione del responsabile del servizio elettorale.

### **Articolo 6**

#### **Composizione del seggio elettorale**

1. Per l'espletamento delle operazioni relative all'elezione dei Consigli di Quartiere, presso l'unica sede elettorale, è costituito un seggio così composto:

- a) da un elettore sorteggiato tra i candidati con i requisiti previsti dalla norma con funzioni di Presidente, o in alternativa da un elemento iscritto all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale con funzioni di Presidente, individuato mediante sorteggio dall'Albo medesimo.

- b) da due elettori di ogni Quartiere sorteggiati tra quelli candidati di cui uno svolgerà le funzioni di segretario o in alternativa da un due dipendenti comunali di cui uno con funzioni di segretario.
- c) i cittadini autocandidatisi come componenti del comitato elettorale svolgeranno il lavoro a titolo gratuito.

## **Articolo 7**

### **Requisiti per la candidatura**

1. Ogni persona residente o domiciliata o che eserciti nel **Quartiere** interessato attività di tipo commerciale o professionale, se maggiorenne, si può candidare per **essere eletta nel Consiglio di Quartiere**.
2. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere comunale.
3. Non possono essere nominati componenti **del Consiglio** di Quartiere coloro che ricoprono la carica di Sindaco o Assessore o Consigliere comunale, Sindaco o Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Consigliere, Assessore o Presidente della Regione Lazio, componente del Parlamento nazionale, rappresentante di movimenti o partiti politici anche per i soli fini elettivi, membro di altro Quartiere o della Commissione Pari Opportunità e i dipendenti del Comune di Anguillara Sabazia nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia.
4. Non possono altresì candidarsi coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D. Lgs 235/2012.

## **Articolo 8**

### **Organizzazione delle operazioni**

1. Le candidature, con le modalità previste all'art. 5 comma 1 lettera c, dovranno essere presentate all'ufficio elettorale comunale entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza Sindacale di cui all'art. 5 comma 1.
2. Il responsabile del Servizio elettorale predisporrà idoneo elenco dei candidati da sottoporre all'assemblea pubblica.
3. Il comune metterà a disposizione 8 urne, una per ciascun Quartiere, all'interno delle quali saranno inserite le schede votate, che dovranno essere vidimate e numerate prima dell'inizio della votazione, dal Presidente di Seggio.
4. L'elettore, accreditatosi al seggio mediante presentazione della propria Tessera Elettorale e del proprio documento di identità, esprime la singola preferenza, scrivendo il nome del candidato sulla scheda consegnata.
5. Le votazioni si concludono entro il termine fissato dall'ordinanza sindacale. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti nella sala delle votazioni.



## **Articolo 9**

### **Svolgimento delle elezioni**

1. Il comune fornirà al comitato elettorale le liste delle sezioni elettorali che saranno utilizzate per identificare e annotare gli elettori coinvolti nella votazione.
2. Concluse le votazioni hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continueranno fino alla loro conclusione. Al termine delle operazioni le schede, saranno consegnate al responsabile dell'ufficio elettorale che le prenderà in consegna.

## **Articolo 10**

### **Determinazione dei risultati e proclamazione degli eletti**

1. Al termine delle operazioni viene redatto in triplice copia dal Segretario del seggio elettorale apposito verbale contenente:
  - a) il numero degli elettori che hanno votato;
  - b) i risultati delle votazioni.

Una delle copie del verbale viene consegnata al Presidente del seggio che ne dà lettura ai presenti proclamando gli eletti, mentre una copia viene consegnata ai cittadini eletti nel [Consiglio di Quartiere](#).

2. Nel verbale sono registrati, oltre ai risultati elettorali, anche gli eventuali reclami presentati dai candidati e/o degli elettori presenti alle operazioni, ai quali dovrà essere data idonea risposta da parte della Commissione Elettorale entro le 48 ore successive alla chiusura delle operazioni elettorali e prima della pubblicazione dei risultati secondo quanto dispone il successivo comma 3.

3. Concluse le operazioni di cui al precedente comma 1 il verbale delle intere operazioni elettorali, redatto anch'esso dal Segretario del seggio elettorale, viene depositato e conservato nell'ufficio segreteria.

I risultati delle elezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e sui social.

Il risultato delle elezioni sarà oggetto di presa d'atto con apposito atto amministrativo.

## **Articolo 11**

### **Prima seduta e insediamento**

1. I nominativi dei componenti dei Consigli di ogni Quartiere e dei supplenti per la surroga sono convalidati mediante pubblicazione di apposito decreto del Sindaco, in base ai risultati elettorali ottenuti nell'elezione.
2. Ciascun Consiglio di [Quartiere](#) dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data di esecutività del suddetto decreto.
3. La convocazione della sola prima seduta è effettuata tramite comunicazione scritta o telematica inviata dal Sindaco.
4. La prima seduta di ciascun Consiglio di [Quartiere](#) è presieduta dal componente più anziano d'età.
5. Ciascun Consiglio [di Quartiere](#) provvede, nella prima seduta ad eleggere Presidente e Vice-Presidente.

## **Articolo 12**

### **Sostituzione componente del Consiglio di Quartiere**

1. La sostituzione del componente del Consiglio di Quartiere avviene per:
  - a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente del Quartiere. La presentazione delle dimissioni comporta immediata astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio di Quartiere;
  - b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
  - c) perdita dei requisiti per la candidatura di cui all'art. 7 ;
  - d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio di Quartiere, a seguito di istanza scritta del Presidente, nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate.
2. Per ognuna delle ipotesi di cui al comma precedente il Presidente dovrà darne comunicazione formale al Sindaco entro il termine perentorio di 5 giorni solari il quale provvede alla sostituzione del componente procedendo alla surroga tramite decreto sindacale attingendo all'elenco così come fissato dall'art. 11 comma 1.

## **Articolo 13**

### **Convocazione, sedute, votazioni, verbale**

1. Il Consiglio di Quartiere, regolarmente riunito previa convocazione scritta o telematica del Presidente, in prima convocazione si considera validamente costituito con la presenza della metà + uno (1) dei componenti. In seconda convocazione il Consiglio è costituito con 1/3 dei componenti. In mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti alla riunione. Non sono ammesse differenziazioni nell'espressione del voto e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto, palese o segreto su istanza del Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.
3. Al Presidente compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la moderazione delle sedute. Gli argomenti non previsti all'ordine del giorno, sottoposti nel corso della riunione, sono trattati previa autorizzazione del Presidente.
4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un verbale, eventualmente anche per estratto, curato e firmato dal Presidente, che dovrà essere inviato per via telematica entro 10 giorni solari al Sindaco o al suo delegato in quanto propri diretti referenti.
5. Il Consiglio di Quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e i funzionari comunali per materie di loro competenza, ma per questo sarà però necessario concordare preventivamente ed in maniera formale la data della riunione con l'Amministrazione Comunale.
6. Le sedute dei Quartieri si svolgeranno, presso un luogo individuato da ogni Consiglio di Quartiere e formalmente comunicato al Sindaco o suo delegato. Su richiesta del Consiglio di Quartiere stesso, il Comune metterà a disposizione, qualora disponibile, una struttura a titolo gratuito.

## **Articolo 14**

### **Scioglimento del Consiglio di Quartiere e/o revoca di uno o più membri**

1. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto, o in alternativa uno o più membri revocati, previa diffida del Sindaco, con decreto del Sindaco al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento da parte del Consiglio di Quartiere e/o di uno o più membri;
- b) quando per dimissioni od altra causa lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

## **Capo III - Presidente e Vice- Presidente**

### **Articolo 15**

#### **Elezione del Presidente e del Vice-Presidente**

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Quartiere tra i propri membri nella prima seduta, subito dopo la convalida di cui art.11 comma 1.

2. L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, sulla base di candidature presentate da almeno due componenti, avviene a scrutinio palese.

3. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti previsti. Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti dei componenti presenti.

4. Qualora non sia stato possibile eleggere il Presidente nelle prime due votazioni, in caso di ulteriore parità nella terza votazione, viene eletto Presidente il più anziano d'età tra i componenti.

Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Presidente è eletto fra gli ulteriori eletti, procedendo in ordine di età decrescente.

5. Qualora non sia stato possibile eleggere il Vice-Presidente nelle prime due votazioni, in caso di ulteriore parità nella terza votazione, viene eletto Vice-Presidente il più anziano d'età tra i componenti eletti. Qualora questi non sia disponibile a ricoprire la carica, il Vice-Presidente è eletto fra gli ulteriori votati, procedendo in ordine di età decrescente.

### **Articolo 16**

#### **Durata in carica del Presidente e del Vice-Presidente e cessazione**

1. Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica fino all'insediamento dei successori.

2. Il Presidente e il Vice-Presidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti, per la cessazione dalla carica di componente o per

revoca deliberata dal Consiglio di Quartiere a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati (con approssimazione per difetto).

3. Nei casi di cessazione dalla carica di Presidente e Vice-Presidente, si procede alla relativa sostituzione entro il termine di quarantacinque giorni dalle stesse, attraverso nuova elezione, con le modalità di cui all'art. 15.

## **Articolo 17**

### **Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere:

- a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti riguardanti l'attività e gli adempimenti di competenza del Consiglio;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Quartiere, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio e sottoscrivendo i relativi verbali;
- c) convoca e presiede il Consiglio e predispone l'ordine del giorno;
- d) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel rispetto dello Statuto comunale e del presente Regolamento;
- e) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio;
- f) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla regolamentazione interna dei singoli Consigli, se adottata;
- g) sottoscrive i verbali e le proposte;
- h) può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti un determinato territorio.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di cui al successivo art. 18, assumendone tutte le funzioni.

3. Il Presidente ha l'obbligo di presentare ogni anno, entro i primi 15 giorni del mese di Gennaio dell'anno successivo una relazione dettagliata dei punti di cui all'art.3 del presente regolamento relativi all'anno appena trascorso.

## **Articolo 18**

### **Temporanea sostituzione del Presidente**

1. Il Presidente, in caso di cessazione dalla carica e fino alla nomina del successore o di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio è automaticamente sostituito dal Vice-Presidente.

2. In assenza del Vice-Presidente, il componente più anziano disponibile ricoprire il ruolo di Presidente.

3. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a sei mesi. Decorso tale periodo uno o più componenti possono proporre al Consiglio di Quartiere di deliberare la revoca del Presidente, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati (ed approssimazione per difetto).

## Capo IV -Organi Speciali

### Articolo 19

#### Assemblea dei Presidenti di Quartiere

1. L'Assemblea dei Presidenti coordina l'attività dei Quartieri. Ha compiti di analisi dello stato della partecipazione e collabora con i competenti uffici comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione e dei regolamenti di interesse dei Quartieri.
2. All'Assemblea dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice-Presidenti di Quartiere. A tal fine, sarà loro inviato l'avviso di convocazione.
3. I Presidenti dei Quartieri, nella prima riunione dell'Assemblea, eleggono, a maggioranza assoluta, il Coordinatore.
3. Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente dell'Assemblea. Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà + 1 dei Presidenti o loro delegati. In caso di mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione.
6. Il Sindaco può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Presidenti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
7. L'Assemblea dei Presidenti può promuovere incontri a cadenza trimestrale con il Sindaco o suo delegato per formulare proposte, siano queste integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare.

### Articolo 20

#### Conferenza dei Quartieri

Al fine di garantire un confronto costante con l'Amministrazione comunale il Presidente del Consiglio Comunale convoca almeno due volte l'anno una Conferenza dei Quartieri cui prendono parte tutti i Presidenti, il Sindaco o suo delegato, ed eventualmente il Consiglio di maggioranza.

### Articolo 21

#### Assemblea dei cittadini

1. I Consigli di Quartiere hanno l'obbligo di convocare a cadenza almeno annuale un'assemblea aperta a tutti i cittadini del Quartiere, allo scopo di:
  - a) ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione e l'informazione dei cittadini del Quartiere sull'attività amministrativa;
  - b) consentire al Consiglio di Quartiere stesso di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita di Quartiere.
  - c) in caso di urgenti comunicazioni da parte dell'amministrazione.
2. La convocazione di questa assemblea è disposta dal Presidente del Consiglio di Quartiere, anche più volte se richiesta dalla maggioranza dei 2/3 (con

approssimazione per difetto) dei componenti il Consiglio di Quartiere, o su richiesta sottoscritta da almeno 1/4 dei cittadini aventi diritto al voto residenti nel Quartiere, presentata al Presidente.

3. L'assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

## **Articolo 22**

### **Realizzazione delle attività a favore della partecipazione alla vita sociale e culturale nel Quartiere**

1. I Consigli di Quartiere promuovono la collaborazione con associazioni e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività e iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva nell'ambito del territorio di riferimento.

2. I Consigli di Quartiere possono formulare specifiche proposte all'Amministrazione comunale per la realizzazione delle attività di partecipazione e per l'impiego delle risorse appositamente da stanziare a bilancio.

3. Le proposte possono, altresì, riguardare il sostegno a progetti formulati direttamente da associazioni e istituzioni scolastiche e comprendere, laddove possibile, l'eventuale messa a disposizione, nelle modalità stabilite dai regolamenti comunali di strutture e spazi comunali presenti nel territorio di pertinenza.

## **Articolo 23**

### **Dotazioni finanziarie per il funzionamento Quartieri**

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dei Consigli di Quartiere verrà costituito un apposito capitolo di bilancio "Spese per funzionamento dei Consigli di Quartiere". L'ammontare stanziato sarà determinato in base alle effettive disponibilità di bilancio, e ripartito in base ad un contemperamento tra i due seguenti criteri:

- a. effettive necessità del singolo Quartiere;
- b. Parità di trattamento tra i singoli quartieri.

2. Le risorse economiche necessarie al funzionamento dei Consigli di Quartiere saranno gestite direttamente dagli uffici comunali con le ordinarie procedure di impegno – liquidazione – mandati di pagamento.

3. Il Comitato, per ragioni di collaborazione e speditezza, potrà coadiuvare gli uffici comunali nella richiesta di preventivi.

4. Al fine di garantire maggiore visibilità del lavoro dei Quartieri e dell'amministrazione stessa, ogni Quartiere dovrà individuare il luogo ove prevedere l'installazione di una bacheca informativa (tutte dello stesso tipo) entro 90 giorni dalla effettiva formazione del proprio Consiglio di Quartiere. La spesa per la suddetta bacheca sarà sostenuta dall'amministrazione comunale.

## **Capo V - Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 24**

#### **Norme transitorie e rinvio**

1. Per quanto nello specifico attinente agli strumenti della partecipazione, all'informazione e all'accesso agli atti, si rinvia alle norme vigenti dello Statuto e del Regolamento Comunale dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti amministrativi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti, in quanto applicabili, dello Statuto comunale, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento dei Comitati di quartiere approvato con deliberazione di C.C. n.6 del 23/04/2014.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, decade ogni azione in corso sulla base di quanto previsto dal precedente regolamento.